



**CITTA' DI
CAMPODARSEGO**
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'AREA
SGAMBAMENTO CANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 01/03/2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	1
Art. 2 – Definizioni	1
Art. 3 – Individuazione delle aree per sgambamento	1
Art. 4 – Principi generali della regolamentazione	1
Art. 5 – Apertura delle aree	2
Art. 6 – Oneri ed obblighi dei fruitori dell’area	2
Art. 7 – Divieti dei fruitori dell’area	3
Art. 8 – Igiene dei luoghi.....	4
Art. 9 – Oneri ed obblighi del Comune	4
Art. 10 – Attività di vigilanza e sanzioni.....	4
Art. 11 – Disposizioni finali	5

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla vigente normativa, favorisce la presenza, nel proprio territorio, degli animali d'affezione, riconoscendo le loro finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani. Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
2. Il presente Regolamento disciplina il corretto utilizzo delle cosiddette "Aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'art. 18-bis, commi 3 e 4, della L.R. n. 60/1993 e s.m.i.:
*"[...] i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".*
3. Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta all'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - *Area di sgambamento per cani*: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - *Proprietario/Conduuttore*: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 – Individuazione delle aree per sgambamento

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei proprietari/conduuttori aree di verde attrezzate per la socializzazione e lo sgambamento dei cani.
2. Tali aree non costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, in quanto realizzate su area destinata a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla

restante utenza del verde pubblico.

2. L'area adibita a sgambamento cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura ed alla ricreazione dei cani. Pertanto, al fine di consentire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti ed ai loro rispettivi cani.
3. In tale area, i cani possono muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la stretta vigilanza dei rispettivi proprietari/conducenti, che devono rimanere sempre all'interno dell'area, nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
4. Tutti i comportamenti dei proprietari/conducenti e dei relativi animali devono essere improntati al rispetto delle persone, dei cani presenti e delle attrezzature da gioco per animali eventualmente installate.
5. L'Amministrazione comunale non è in alcun modo ed in alcun caso responsabile dei danni a persone, cose o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura.
6. Il proprietario/conducente degli animali è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni o lesioni provocati dall'animale stesso a persone, animali o cose, sia all'interno delle aree di sgambamento che in ogni altro luogo.

Art. 5 – Apertura delle aree

1. Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24.
2. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.
3. L'Amministrazione comunale, inoltre, si riserva la possibilità di mantenere chiusa l'area in determinati periodi dell'anno, in ragione delle condizioni atmosferiche e/o ambientali.

Art. 6 – Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area

1. I proprietari/conducenti hanno l'obbligo di accompagnare i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e di liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
2. I proprietari/conducenti devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela degli altri utenti eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle competenti Autorità.
3. Ai proprietari/conducenti dei cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, dopo il loro passaggio, i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza.
4. Il proprietario/conducente deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire il proprio cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con altre persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e

delle persone presenti.

5. Il proprietario/conduuttore deve assicurarsi che il proprio cane non imbratti o danneggi viali, giardini e quant'altro messo a disposizione.
6. L'accompagnatore del cane non deve avere un'età inferiore ai 14 anni.
7. Il proprietario/conduuttore deve essere coperto da apposita polizza assicurativa per eventuali danni che il proprio cani dovesse arrecare ad altri cani o persone.
8. Le aree di sgambamento per cani possono prevedere la suddivisione, appositamente segnalata, in differenti aree, all'interno delle quali l'accesso è consentito ai cani in relazione alla loro taglia. In tal caso i proprietari/conduuttori sono tenuti ad utilizzare l'area corretta in relazione alla tipologia di animale.
9. In accordo unanime tra proprietari/conduuttori, possono essere introdotti contemporaneamente al massimo 5 cani tra loro compatibili.
10. L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario/conduuttore se nell'area il numero di animali ha raggiunto il massimo previsto dal Regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderanno disponibili uno o più posti rispetto al massimo previsto.
11. Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di accesso all'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo di accedere all'area se presenti altri cani.
12. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire le buche scavate e di tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
13. A norma della legislazione vigente, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina, con registrazione e identificazione con microchip e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati ed un recapito telefonico del proprietario.
14. L'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni obbligatorie, che devono essere tutte in corso di validità.
15. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 – Divieti dei fruitori dell'area

1. Nell'area è fatto divieto di:
 - Introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato o non motorizzato (comprese biciclette, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
 - Svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa e da guardia);
 - Stimolare i cani con giochi a dinamica predatoria;
 - Somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi e introdurre giochi di qualsiasi tipo, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli animali;
 - Anche ai fruitori dell'area è fatto divieto di consumare, all'interno della stessa, alimenti di qualsiasi tipo;
 - Danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area;
 - Mettere in atto comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica o creare situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare;

- Utilizzare l'area in modo diverso da "area sgambamento per cani".
- 2. Non è consentito l'accesso ai cani che hanno meno di 3 mesi di vita, ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o che siano particolarmente eccitabili e molestino ripetutamente altri cani ed ai cani affetti da patologie.
- 3. Non è consentito l'accesso ai cani di sesso femminile in fase estrale, per evitare conflitti tra cani maschi.

Art. 8 – Igiene dei luoghi

1. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nei pressi dell'area stessa.
3. In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto, che deve essere deposto negli appositi contenitori, al fine di mantenere l'area pulita.

Art. 9 – Oneri ed obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente alla manutenzione dell'area di sgambamento per cani, anche tramite la collaborazione di cittadini privati, sia singoli che costituiti in forma associata senza fini di lucro, associazioni anche non riconosciute, circoli, comitati, enti vari, imprese, ditte e soggetti giuridici convenzionati.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. Il rapporto fra l'Amministrazione comunale e le Associazioni o i privati cittadini sarà regolato da apposita Convenzione.

Art. 10 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione dei contenuti del presente Regolamento è affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, agli organi di polizia in generale ed, in particolare, al Corpo di Polizia Locale, al Corpo di Polizia Provinciale, ai funzionari dei Servizi Veterinari dell'Aulss n. 6 ed ai soggetti convenzionati e/o incaricati dall'Ente a norma di legge.
2. In caso di violazioni accertate alle norme del presente Regolamento, il proprietario/conducente potrà essere diffidato dall'accedere con il cane all'area di sgambamento. In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno intimare l'allontanamento immediato dall'area del cane e del proprio accompagnatore.
3. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore e fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1991 e s.m.i., il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni verrà predeterminato con provvedimento di

Giunta Comunale in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. All'ingresso dell'area sgambamento cani sarà affissa apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi del presente Regolamento e della vigente normativa in materia, nonché le principali norme comportamentali che i proprietari/conduuttori ed i propri cani devono tenere al proprio interno.
2. Con l'accesso all'area il proprietario/conduuttore, inoltre, dichiara:
 - di aver preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
 - di accettare incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
 - di rispondere sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.